

originale



COMUNE DI CONCAMARISE

Provincia di Verona

deliberazione n. 58 del 19 dicembre 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

Il giorno diciannove dicembre duemilaventidue alle ore 20.45 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
1	ZULIANI Cristiano	Sindaco-Presidente	X	
2	ZAUPA Antonio	Vice-Sindaco	X (*)	
3	CORTIANA Giuliana Clementina	Assessore	X	
			3	0

() in collegamento a distanza in modalità videoconferenza, con presenza accertata in audio ed a video.*

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale De Pascali Alessandro.

Il Sindaco Zuliani Cristiano, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'OGGETTO SOPRAINDICATO.

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi espressi dai partecipanti presenti e per appello nominale dal Vice Sindaco Zaupa presente in videoconferenza,

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, che fa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi espressi dai partecipanti presenti e per appello nominale dal Vice Sindaco Zaupa presente in videoconferenza

DELIBERA

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della L. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA

Dato atto che:

l'Unione Destra Adige, con nota acquisita al prot.dell'Ente prot. n. 4536 in data 20/06/2022, , ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Concamarise, Sig. Maurizio Mantovani, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, profilo professionale di Istruttore Direttivo, per lo svolgimento di attività di supporto all'area economico-finanziaria per un massimo di n. 8 ore settimanali fino al 30/06/2023, al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

il comma 124 dell'art. 1 della Legge. n. 145 del 2018 che recita "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".

l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si

ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Tenuto conto, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi";
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato";
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che il dipendente di questo Ente Sig. Mantovani Maurizio ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso l'Unione Destra Adige per un massimo di n. 8 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'Unione Destra Adige, e di autorizzare il Sig. Maurizio Mantovani a svolgere l'attività di supporto presso l'area economico-finanziaria dell'Unione Destra Adige con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo 01/01/2023 e sino al 30/06/2023, fatta salva la possibilità di recesso/risoluzione anticipati;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

D E L I B E R A

1. Di autorizzare, il dipendente Sig. Maurizio Mantovani, allo svolgimento di attività lavorativa presso l'Unione Destra Adige, dal 01/01/2023 e sino al 30/06/2023, per un massimo di 8 ore settimanali, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Concamarise;

3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dal 01/01/2023 previa sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, da parte del dipendente interessato e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso/risoluzione anticipati, è fissata il 30/06/2023;
4. Di dare atto che la risoluzione della convenzione potrà avvenire anche per recesso unilaterale da parte del Comune di Concamarise per esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali;
5. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, all'Unione Destra Adige e al dipendente interessato Maurizio Mantovani.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. AVENTE PER OGGETTO

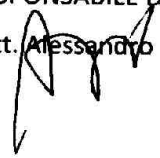
Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della L. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA: Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Concamarise, lì 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott. Alessandro De Pascali



OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Mantovani Maurizio a svolgere attività lavorativa a favore dell'Unione dei Comuni Destra Adige fino al 30/06/2023 ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004 e dell'art. 1, c. 124, della l. 145/2018. Approvazione schema di convenzione

Letto e sottoscritto.

IL Sindaco
Zuliani Cristiano



IL SEGRETARIO COMUNALE
De Pascali Alessandro



N° 45 Reg. Pubbl. del 07/02/2023

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.

Concamarise, li 07/02/2023

IL RESP. SETTORE AMM.VO



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Concamarise, li

IL RESP. SETTORE AMM.VO

	UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE – San Pietro di Morubio	
	(Provincia di Verona)	
	S.P. ... del	
	CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE	
	311/2004 EDELL’ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145	
	DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DELL'UNIONE DEI	
	COMUNI DESTRA ADIGE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI	
	CONCAMARISE, SIG. MANTOVANI MAURIZIO.	
	Addì del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue,	
	con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti	
	ad ogni effetto, tra: il COMUNE DI CONCAMARISE (VR), con sede	
	legale in via Capitello 1– 37050 CONCAMARISE (VR), C.F.:	
	82002330239 e P. IVA: 01730600234, rappresentato dal Dott. De	
	Pascali Alessandro, Segretario Comunale, domiciliato per la carica	
	presso la sede comunale;	
	e	
	l’UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE (VR), avente sede legale	
	presso il Municipio di San Pietro di Morubio (VR) Via Motta n. 2, C.F	
	e P.I. 03029350232, rappresentata dalla Rag. Cristina Ambroso in	
	qualità di Responsabile del servizio Economico Finanziario	
	dell’Unione dei Comuni Destra Adige, domiciliata per la carica	
	presso la sede dell’Unione;	
	di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o	
	"Parti";	
	Premesso:	

	- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i	
	Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra	
	Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le	
	Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di	
	dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché	
	autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";	
	- che l'art. 1, comma 124, della Legge. n. 145 del 2018	
	prevede "Al fine di soddisfare la-migliore realizzazione dei servizi	
	istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli	
	enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori	
	interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il	
	contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali	
	per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro	
	d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di	
	appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di	
	lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario	
	settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli	
	altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si	
	applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del	
	contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e	
	delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";	
	- che l'Unione dei Comuni Destra Adige, con propria nota prot.	
	n. del 16/12/2022 inviata al Comune di Concamarise, ha chiesto,	
	ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il	
	periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2023, per un	

	tempo di lavoro non superiore a 8 ore settimanali al di fuori	
	dell'orario di lavoro, il Sig. Mantovani Maurizio, dipendente del	
	Comune di Concamarise, inquadrato nella categoria D posizione	
	economica D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo;	
	- che il Comune di Concamarise con nota prot. n. del	
	, acquisita al protocollo dell'Unione al n., ha concesso	
	l'autorizzazione al dipendente, Sig. Mantovani Maurizio;	
	- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso	
	all'utilizzo di che trattasi;	
	- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea	
	convenzione che definisca gli aspetti-utili a regolare il corretto	
	utilizzo del lavoratore.	
	Richiamate: la deliberazione di Giunta del Comune di Concamarise,	
	n. del, dichiarata immediatamente eseguibile e la	
	deliberazione di Giunta dell'U.C.D.A. n. ... del, dichiarata	
	immediatamente eseguibile;	
	- tutto ciò premesso e considerato	
	tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto	
	segue:	
	ART. 1 – Oggetto della convenzione	
	La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e	
	per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-	
	Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma	
	557, della Legge 311/2004, del dipendente Mantovani Maurizio,	
	inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, profilo	

	professionale: istruttore direttivo, da parte dell'Unione dei Comuni	
	Destra Adige, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo	
	professionale di appartenenza, di istruttore direttivo.	
	ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione	
	L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data di	
	sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30/06/2023.	
	Essa potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà	
	dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e del	
	consenso del dipendente.	
	ART. 3 – Status giuridico del dipendente	
	Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto	
	presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.	
	ART. 4 – Orario di lavoro	
	L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle	
	prestazioni lavorative del dipendente sig. Mantovani Maurizio per un	
	tempo di lavoro non superiore a n. 08 ore settimanali, da svolgersi al	
	di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.	
	Le prestazioni lavorative rese all'Unione dei Comuni Destra Adige	
	non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al	
	corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di	
	Concamarise. Le ore lavorative rese dalla dipendente presso l'ente	
	utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio	
	sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini	
	della relativa liquidazione dei compensi.	

	A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro del Sig. Mantovani	
	Maurizio presso il Comune di Concamarise è così articolato:	
	lunedì: 8:00 – 14,00 e 15:30 -18,30, martedì 8,00 – 14,00; mercoledì	
	8,00 -14,00; giovedì 8:00 – 14,00 e 15:30 -18,30; venerdì 8,00 -	
	14,00.	
	Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero	
	non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni	
	di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs. n. 66/03),	
	comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il	
	lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione del Comune di	
	Concamarise avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario	
	alla propria dipendente, ne darà preventivamente comunicazione	
	all'Unione dei Comuni destra Adige al fine di consentire il rispetto	
	dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.	
	ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro.	
	La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo al Comune di	
	Concamarise a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al	
	servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative,	
	congedi). La prestazione lavorativa resa dal dipendente sig.	
	Mantovani Maurizio a favore dell'ente utilizzatore, secondo	
	l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle	
	risorse psico-fisiche del lavoratore. Le ferie sono autorizzate dal	
	responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Concamarise.	
	Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'ente di	
	appartenenza sia preso quello di utilizzazione; pertanto l'ente	

	utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative del	
	dipendente, quando lo stesso goda di ferie concesse dall'ente di	
	provenienza.	
	Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di	
	domenica.	
	In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni	
	con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di	
	Concamarise che provvederà ad informare tempestivamente l'ente	
	utilizzatore.	
	ART. 6 – Trattamento economico	
	Al dipendente, Sig. Mantovani Maurizio, verrà corrisposto dal	
	Comune di Concamarise il trattamento economico fondamentale	
	della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il	
	trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e	
	decentrata. Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito	
	dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento	
	presso l'Unione dei Comuni Destra Adige, calcolato sulle ore	
	effettivamente svolte, per un massimo di 08 ore settimanali.	
	L'Unione dei Comuni Destra Adige, si riserva la possibilità nominare	
	il dipendente, Responsabile di Posizione Organizzativa e il	
	trattamento accessorio previsto verrà retribuito direttamente	
	dall'ente utilizzatore.	
	Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento	
	economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti	
	previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i	

	corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dal	
	dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il	
	quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente	
	provvederà direttamente al pagamento.	
	Art. 7 - Risoluzione della convenzione	
	La convenzione si risolve nei seguenti casi:	
	- per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con	
	l'Ente titolare;	
	- per scadenza;	
	- per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;	
	- per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da	
	motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le	
	Amministrazioni Comunali.	
	In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è	
	subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici)	
	giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di	
	ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In	
	caso di recesso la dipendente ritornerà a prestare la propria attività	
	esclusivamente presso il Comune di Concamarise.	
	Art. 8 - Definizione del contenzioso	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni	
	stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione	
	sono preventivamente definite mediante accordi bonari. Nel caso	
	non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è	
	competente il Foro di Verona.	

